

COMUNE DI SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 29/07/2019

TITOLO PRIMO OGGETTO – DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art.3 Uso e classificazione impianti
- Art.4 Tipologia gestione

TITOLO SECONDO COMPETENZE

«Oggetto»

- Art. 5 Quadro delle competenze
- Art. 6 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8 Competenze dei vari Responsabili

**TITOLO TERZO
CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO**

- Art. 9 Modalità di utilizzo
- Art. 10 Durata dell'assegnazione in uso degli impianti
- Art. 11 Rinuncia
- Art. 12 Sospensione
- Art. 13 Revoca
- Art. 14 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

**TITOLO QUARTO
CERTIFICAZIONI – SICUREZZA – AGIBILITÀ**

- Art. 15 Certificazione sicurezza e agibilità impianti

**TITOLO QUINTO
CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE**

- Art. 16 Soggetti affidatari
- Art. 17 Modalità di affidamento
- Art. 18 Criteri generali per l'affidamento in gestione di impianti sportivi
- Art. 19 Clausole di concessione
- Art. 20 Contabilità e rendiconto
- Art. 21 Revoca dell'affidamento in gestione

**TITOLO SESTO
TARIFFE**

- Art. 22 Determinazione tariffe
- Art. 23 Modalità di pagamento
- Art. 24 Uso gratuito degli impianti

**TITOLO SETTIMO
RINVII E NORME TRANSITORIE**

- Art. 25 Rinvii
- Art. 26 Norme transitorie

**TITOLO PRIMO
OGGETTO – DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI**

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto previsto dalla Legge Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 27, come modificata dall'art. 7 della L.R. n. 15/2013.
- L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti a esso preposti: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale del CONI, che svolgono le loro attività senza fini di lucro (art. 2, comma a, della L.R. n°27/2012), affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

«Oggetto»

- Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono essere uniche nel settore esistenti nel territorio e programmare la loro attività nel rispetto e per la valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.
- Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

Art. 2 – Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- ✓ per *impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato, comprese le relative pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- ✓ per *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- ✓ per *forme di utilizzo e di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- ✓ per *assegnazione in uso*, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento di determinate attività;
- ✓ per *concessione in gestione*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- ✓ per *convenzione*, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- ✓ per *tariffa*, la somma che l'utente deve versare all'amministrazione o al gestore per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 3 - Uso e classificazione impianti

- a) Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso e gestione della Federazione CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, sociali, amatoriali e culturali. L'utilizzo è inoltre destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
- b) Gli impianti sportivi comunali vengono individuati come segue:
 - Campo da calcetto – Via Nervi
 - Campi da Tennis - Via Magellano
 - Campo Sportivo - Via Magellano
 - Campo Sportivo "V. Tomeo" - Via Stingi
 - Stadio "D. Bucci" - Via Nuova Circonvallazione
 - Palestra - Via Magellano
 - Campo di calcetto - Via Magellano;
 - Palestra della Scuola Elementare - Via De Vito
 - Palestra della Scuola Elementare - Via Verdi
 - Palestra della Scuola Media - Via Scopelliti
 - Palestra della Scuola Elementare - Via Ripalta
 - Palestra della Scuola Elementare - C/da Stazione
 - Palestra I.T.S. - Via Monte Grappa
 - Piscina Comunale "Tano Croce" - Trav. di Via Pio IX
 - Campi da calcetto – Trav, di Via Pio IX
 - Pista di Atletica - Via di Montenero
 - Skate Park - Via E. Berlinguer
 - Bocciodromo "Il Comunale" - Via Alessandrini

Art. 4 - Tipologia gestione

- 4.1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.
- 4.2. La loro gestione può essere effettuata solamente con le seguenti modalità:
 - a) *Gestione diretta* - si definiscono a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici;
 - b) *Gestione convenzionata* - si definiscono a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione a Società o Associazioni o Enti Sportivi mediante apposite convenzioni.

«Oggetto»

4.3 . In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione alle società o associazioni sportive dilettantistiche locali iscritte alle rispettive fondazioni nazionale e che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi negli anni e che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse.

TITOLO SECONDO COMPETENZE

Art. 5 - Quadro delle competenze

5.1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Responsabili dei Servizi, ognuno per le proprie competenze.

Art. 6 - Competenze del Consiglio Comunale

6.1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;

Art. 7 - Competenze della Giunta Comunale

7.1. Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

Art. 8 - Competenze dei vari Responsabili

8.1. Spetta al Responsabile del Settore Sport:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;

8.2. Spetta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico:

- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità, idoneità e sicurezza degli impianti sportivi;

TITOLO TERZO CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

Art. 9 - Modalità di utilizzo

9.1. L'uso degli impianti sportivi comunali è garantito a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato, sulla base dei seguenti criteri:

- precedenza per associazioni con sede legale sul territorio comunale; in caso di presenza di più società o associazioni che praticano la stessa disciplina sportiva, l'affidamento avviene a vantaggio di quelle con il maggior numero di iscritti e che svolgono la propria attività da un maggior numero di anni; in caso di parità del numero di iscritti prevale l'anzianità.

«Oggetto»

9.2. L'assegnazione in uso dell'impianto comporterà l'assunzione dei seguenti obblighi all'assegnatario e relativi utenti:

- apertura e chiusura dell'impianto, controllo accessi mediante l'impiego di proprio idoneo personale;
- custodia dell'impianto, delle apparecchiature, attrezzature e materiali esistenti per i quali l'assegnatario sottoscriverà apposita lettera di presa in carico.

9.3. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

9.4. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari.

9.5. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, per i controlli che ritengano di effettuare.

9.6. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti e spazi sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

9.7. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

9.8. In caso di danneggiamenti agli impianti e/o relative attrezzature, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

9.9. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

9.10. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

9.11. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

9.12. È vietato usare calzature non adeguate al tipo di impianto.

9.13. È vietato sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'assegnazione.

Art. 10 - Durata dell'assegnazione in uso degli impianti

10.1. L'assegnazione in uso di ciascun impianto è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi **diversi secondo le determinazioni della Giunta Municipale**.

10.2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Art. 11 - Rinuncia

11.1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

11.2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

11.3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società o associazioni sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 12 – Sospensione

12.1. Le assegnazioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, etc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

12.2. Nei casi sopra descritti il Comune provvede, con congruo anticipo, qualora possibile, a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

12.3. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

12.4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 13 – Revoca

13.1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, il Responsabile del Servizio ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

13.2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 14 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

14.1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

14.2. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extra sportive sono stabilite con atto della Giunta Comunale.

TITOLO QUARTO CERTIFICAZIONI – SICUREZZA – AGIBILITÀ

Art. 15 – Certificazione sicurezza e agibilità impianti

15.1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso dall'Ufficio tecnico Comunale secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul Pubblico Spettacolo.

15.2. Pertanto, coloro che hanno richiesto ed ottenuto l'assegnazione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO QUINTO CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art. 16 – Soggetti affidatari

16.1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di San Salvo, in assenza di gestione diretta da parte del Comune, è affidata ai seguenti soggetti:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al Registro Nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fine di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi;

16.2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure a evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticabili;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- f) livello di attività svolta;
- g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- j) anzianità di iscrizione al registro CONI.

Art. 17 - Modalità di affidamento

17.1. Il Comune di San Salvo con il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune di San Salvo del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i 3 o 5 anni.

17.2. Il Comune di San Salvo, al fine della valutazione delle offerte, può individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.

Art. 18 - Criteri generali per l'affidamento in gestione di impianti sportivi

18.1. Ai sensi della L.R. 27/2012, la gestione degli impianti sportivi è affidata ai soggetti di cui all'art. 16 del presente Regolamento;

18.2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

«Oggetto»

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

18.3. La Giunta definisce con proprio atto la durata della concessione dell'impianto sportivo, ai sensi della citata L.R. Abruzzo 27/2012, per un periodo che non può eccedere i 3 o 5 anni.

18.4. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar ristoro, di eventuali giochi e altra attività di pubblico interesse.

18.5. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento.

Art 19 - Clausole di concessione

19.1. La concessione dovrà prevedere:

- clausole per l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti adottato dall'Amministrazione Comunale;
- clausole per consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole;
- pagamento di un canone stabilito dall'Amministrazione Comunale al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione Comunale;
- le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
- assolvimento da parte del concessionario degli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 20 - Contabilità e rendiconto

20.1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

20.2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare all'Ufficio Tecnico Comunale un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 21 - Revoca dell'affidamento in gestione

21.1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi è revocato dal competente Funzionario Responsabile quando:

- su apposita relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- su apposita relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- su apposita relazione dell'Ufficio Sport, i pagamenti del canone siano effettuati dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
- per non ottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 20.

TITOLO SESTO TARIFFE

Art. 23 - Determinazione tariffe

23.1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate dalla Giunta Comunale.

23.2. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

Art. 24 - Modalità di pagamento

24.1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

24.2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi affidati in gestione, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

24.3. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

24.4. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

24.5. Le società o associazioni sportive che non ottemperino agli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

24.6. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

24.7. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 25 - Uso gratuito degli impianti

25.1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e a gli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

25.2. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito degli impianti a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta, spetta alla Giunta Comunale stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro del richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

TITOLO SETTIMO RINVII E NORME TRANSITORIE

Art. 26 - Rinvii

26.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regionale n. 15 del 07/06/2013 (modifica alla L.R. n. 27 del 19/06/2012);
- alla Legge Regionale n. 27 del 19/06/2012, per la disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Regione Abruzzo;
- all'art. 90, comma 25, Legge n. 289/2002, per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- alla Legge n. 91/81, per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni, per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva, per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento;
- al D.Lgs. n. 50/2016

Art. 27 – Norme transitorie

27.1. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.